

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC n. 8 del 5.3.2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI
OSIMO
(PROVINCIA DI ANCONA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 269 del 20.12.1993

Modificato ed integrato con delibere:

C.C. n. 49 del 29.03.1994

C.C. n. 74 del 27.06.1996

C.C. n. 24 del 09.02.2000

C.C. n. 205 del 29.12.2001

C.C. n. 9 del 08.02.2003

C.C. n. 16 del 26.02.2005

C.C. n. del

(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)

INDICE:



CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1	- Oggetto della tassa	pag.	4
ART. 2	- Distinzione delle occupazioni	pag.	4
ART. 3	- Formulazione delle istanze	pag.	4
ART. 4	- Prescrizioni per le occupazioni	pag.	4
ART. 5	- Destinazione delle aree	pag.	4
ART. 6	- Graduazione della tassa. Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	pag.	5
ART. 7	- Divieto temporaneo di occupazione	pag.	5
ART. 8	- Revoca delle autorizzazioni	pag.	
ART. 9	- Effetti della revoca sulla tassa	pag.	

CAPO II: OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 10	- Autorizzazioni	pag.	6
ART. 11	- Condizioni per l'occupazione temporanea	pag.	6
ART. 12	- Precedenza per le assegnazioni	pag.	6
ART. 13	- Non cedibilità	pag.	6
ART. 14	- Misurazione area occupata. Criteri	pag.	6
ART. 15	- Valutazione forfettaria area occupata	pag.	7
ART. 16	- Tariffe	pag.	7
ART. 17	- Occupazioni in angolo	pag.	7
ART. 18	- Rateizzazione della tassa	pag.	7

CAPO III: OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 19	- Concessioni	pag.	9
ART. 20	- Tassa e condizioni per l'occupazione	pag.	9
ART. 21	- Scadenza concessioni	pag.	9
ART. 22	- Riscossione della tassa	pag.	9
ART. 23	- Periodicità della tassa	pag.	9
ART. 24	- Tariffe	pag.	9
ART. 25	- Passi carrabili: definizione	pag.	10
ART. 26	- Abrogato	pag.	10
ART. 27	- Abrogato	pag.	10
ART. 28	- Autovetture	pag.	10
ART. 29	- Occupazione del sottosuolo stradale	pag.	10
ART. 30	- Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo: tariffe	pag.	10
ART. 31	- Contributi per costruzione gallerie sotterranee	pag.	11
ART. 32	- Distributori di carburanti	pag.	11
ART. 33	- Carrelli mobili per la distribuzione di carburanti	pag.	11
ART. 34	- Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri generi	pag.	11
ART. 35	- Abrogato	pag.	11
ART. 36	- Disciplina della riscossione	pag.	11




CAPO IV: ESENZIONI - RIDUZIONI

ART.	37	-	Esenzioni	pag.	12
ART.	37- bis	-	Riduzioni	pag.	12

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART.	38	-	Appalto riscossione tassa occupazione temporanea	pag.	13
------	----	---	--	------	----



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa prevista del Capo II del DLgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono parimenti soggette alla predetta tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo al suolo stradale ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

ART. 2 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

ART. 3 FORMULAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui ai precedenti articoli dovrà essere presentata domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

La domanda dovrà indicare, oltre che le generalità e il domicilio del richiedente, il nominativo e la durata dell'occupazione, nonché le superfici che si intendono occupare.


ART. 4 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, lo acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'Autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

ART. 5 DESTINAZIONE DELLE AREE



Le aree nelle quali dovrà effettuarsi la vendita di generi alimentari o altre merci, sono determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione comunale per il Commercio Ambulante.

Si avrà cura, nei limiti del possibile, di raggruppare le merci in settori merceologici e di permetterne l'esposizione nei luoghi più adatti secondo le esigenze igieniche.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture di piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale predetta.

ART. 6 GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupate, senza cioè operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 1 sono classificate nel modo seguente:

Strade e piazze di 1^a categoria:

Piazza del Comune, Piazza Bocolino, Via Lionetta, Via A. Saffi, Via dell'Antica Rocca, Corso Mazzini, Piazza Gallo, Piazza Marconi, Piazza G. Leopardi, Piazza Dante, Via Matteotti, Piazza Gramsci, Piazza Duomo, Piazza Rosselli, Via S. Francesco, Piazzetta S. Giuseppe da Copertino, Via Campana, Via 5 Torri, Via G. Leopardi, Via Cialdini, Largo Trieste, Largo Vittorio Veneto, Via Costa del Borgo, Via Trento, Via Ungheria, Via Cristoforo Colombo, Via Michelangelo, Via Cesare Battisti, Via Guazzatore, Via Giulia, Via Flaminia I^a (fino all'altezza dell'incrocio con la Via Guazzatore), Via Olimpia, ed inoltre per tutte quelle vie e strade non citate, si fa riferimento all'allegata piantina (allegato 12) stabilendo che nella 1^a categoria fanno parte tutte le zone che si trovano entro il perimetro appositamente delimitato.

Strade e piazze di 2^a categoria

Tutte le rimanenti strade ed aree pubbliche del Capoluogo, al di fuori del perimetro delimitante la 1^a categoria.


Strade e piazza di 3^a categoria

Le strade ed aree pubbliche della frazione.

ART. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico nell'interesse della viabilità.

ART. 8 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI




Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- c) **per mancato pagamento della tassa dovuta, o di una delle rate in caso di rateizzazione della stessa, entro il termine prefissato previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla notifica della stessa;**
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 9 EFFETTI DELLA REVOCA SULLA TASSA

Nel caso di revoca della autorizzazione, **salvo la fattispecie individuata dalla lettera c) dell'art. 8, maturerà per il richiedente il diritto al rimborso senza interessi della tassa pagata in anticipo dal 1° giorno successivo a quello dell'esecuzione del provvedimento"**



CAPO II

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 10 AUTORIZZAZIONI

Nel rispetto delle prescrizioni addotte dal decreto legislativo 507 del 15.11.1993, sono rilasciate autorizzazioni dal Sindaco per periodi determinati non soggetti a tacita proroga.

Nel caso di occupazioni riguardanti periodi di tempo non superiori alle 24h la relativa autorizzazione potrà essere concessa dall'Ufficio della Polizia Urbana.

In ogni caso la validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa.

ART. 11 CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tutte le occupazioni del suolo pubblico debbono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso delle botteghe, case, cortili e da permettere il passaggio sui marciapiedi.

I concessionari debbono mantenere costantemente pulita da ogni immondizia l'area loro assegnata.

ART. 12 PRECEDENZA PER LE ASSEGNAZIONI

Per le assegnazioni costituisce titolo preferenziale la data di presentazione della domanda, non dà titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Quando più domande per il medesimo posto siano presentate simultaneamente è data la precedenza:


- a parità di data della domanda: agli invalidi di guerra, agli orfani di guerra. agli ex combattenti;
- a parità di condizioni: ai residenti nel Comune.

ART. 13 NON CEDIBILITÀ

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono individuali e non possono essere cedute terzi.

ART. 14 MISURAZIONE AREA OCCUPATA. CRITERI

L'area occupata viene misurata, dagli agenti incaricati o dall'appaltatore del servizio, sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.



Quando la sporgenza delle tende poste sopra i banchi di vendita non supera i limiti esterni dei banchi stessi di un metro nella parte anteriore e posteriore e di mezzo metro nelle fiancate laterali, nessun supplemento di tassa è dovuto.

ART. 15 VALUTAZIONE FORFETARIA AREA OCCUPATA

Per facilitare le operazioni di misurazione dell'area occupata dalle merci e dai materiali del posteggiante viene attribuita la seguente superficie convenzionale:

- a) ogni botte, sacco, barile, cesta e simili: 1 mq.;
- b) un carretto a mano: 2 mq.;
- c) un tavolino di superficie non maggiore di mezzo mq. Relative sedie: 4 mq. Oltre lo spazio intermedio.

Rimane facoltà tanto del Comune, quanto del concessionario di richiedere formale misurazione dell'area occupata, qualora la valutazione effettuata con i criteri sopra riportati dia risultati che non si ritengono conformi all'effettiva consistenza delle merci o materiali occupanti l'area comunale.

ART. 16 TARIFFE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata in ragione dei mq. occupati, dei giorni e delle ore di durata dell'occupazione.

Gli importi della tassa sono determinati con apposito atto della Giunta Comunale.

[La misura della tassa è quella prevista dell'allegato 2]*

ART. 17 OCCUPAZIONI IN ANGOLO

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa di categoria superiore.

Sono considerate in angolo le occupazioni fino a 4 metri di distanza del crocevia o dallo sbocco.


Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due margini stradali.

ART. 18 RATEIZZAZIONE DELLA TASSA

Su richiesta dell'interessato sarà possibile provvedere per il pagamento della tassa in forma rateale nel caso di corrispettivi superiori alla somma di € 258,23.

Le modalità della rateizzazione verranno indicate nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il principio del pagamento anticipato.

* Abrogato.



CAPO III OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 19 CONCESSIONI

Spetta alla Giunta Comunale l'esame delle domande e le conseguenti determinazioni in ordine alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

ART. 20 TASSA E CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

La tassa per le occupazioni permanenti viene determinata a norma di tariffa all'atto della concessione. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 9, in quanto compatibili.

ART. 21 SCADENZA CONCESSIONI

Le concessioni per le occupazioni permanenti scadono entro il 31 Marzo di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, ma si intendono automaticamente rinnovate qualora non intervenga disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

Contravvenendo a tale prescrizione, la convenzione si intende prorogata al trimestre successivo.

ART. 22 RISCOSSIONE DELLA TASSA


La tassa è riscossa a mezzo conto corrente postale entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 23 PERIODICITÀ DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione permanente ha cadenza annuale.

Non origina pertanto diritti al rimborso o riduzione per inizio o cessazione d'occupazione in corso d'anno.

ART. 24 TARIFFE



Per le occupazioni permanenti del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata nel presupposto dell'esistenza di una larghezza e di una profondità comunque considerata nella misura minima di metri 1.

ART. 25 PASSI CARRABILI: DEFINIZIONE

Per passi carrabili debbono intendersi quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, marmo o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai fondi ed agli edifici.

L'indicazione di passo carrabile viene resa di pubblica ragione attraverso idonea ed uniforme segnaletica stradale, rilasciata dall'Amministrazione pubblica ai concessionari, previo il rimborso della spesa, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 156/1990.

ART. 26 PASSI CARRABILI: INAPPLICABILITÀ DEL TRIBUTO

(abrogato)

ART. 27 PASSI CARRABILI: RISCATTABILITÀ DELLA TASSA.

(abrogato)


ART. 28 AUTOVETTURE

Le autovetture di piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità comunale, sono esenti dalla tassa.

ART. 29 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO STRADALE

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi di fornitura di acqua, gas, energia e simili e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, sono soggette alla tassa in ragione del numero delle utenze allacciate e servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano i lavori di riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenute a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o rimborsare il Comune.



Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'emissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 30 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO: TARIFFE

La tassa di occupazione del sottosuolo e del soprasuolo è annua ed è applicata in base alla tariffa per singola utenza, [di cui all'allegato 1]* di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997.

ART. 31 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE DELLE GALLERIE SOTTERRANEE

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui all'art. 29, ha diritto di imporre, oltre alla tassa annua prevista nel precedente art. 30, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese medesime.

La deliberazione che determina la misura del contributo è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 32 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista, è dovuta una tassa unica annuale [nei limiti di cui all'allegato n. 2]*.


ART. 33 CARRELLI MOBILI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Per l'occupazione del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, quando il carrello non sia raccordato a serbatoio di carburante, collocato nel suolo pubblico, la tassa è determinata ai sensi del precedente art. 32 [e, pertanto, fissata come all'allegato 2]*.

ART. 34 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI E ALTRI GENERI

* Abrogato.

* Abrogato.




Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo di pertinenze del Comune è dovuta una tassa annuale [nei limiti di cui all'allegato 2]*.

ART: 35 OCCUPAZIONE CON CONDUTTURE AEREE

(abrogato)

ART. 36 DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

Per la tassa di occupazione permanente si osservano le norme sull'accertamento, riscossione e contenzioso stabilite con il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.




CAPO IV ESENZIONI – RIDUZIONI

ART. 37 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d) le aste e le bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- g) le occupazioni con impianti adibiti al servizio della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione o nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del T.U. 14.09.1931 n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionari oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione;
- h) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni determinate dalle soste realizzate sulle superfici complessivamente inferiori al 0,5 mq.
- l) le occupazioni temporanee realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- m) le occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- n) i passi carrabili così come definiti all'art. 25;
- o) le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia realizzate per interventi di recupero all'interno del Centro Storico che siano conformi al Piano Particolareggiato per il Centro Storico adottato dal Comune;
- p) [di prestabilire nella concessione una durata non prorogabile della esenzione]*.

* Abrogato.



q) le ONLUS ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, Dlgs 460/1997;

r) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, come previsto dall'art. 49 del Dlgs 507/1993;


La tassa non è dovuta quando il suo ammontare non superi la somma di € 5,16.

ART. 37 BIS RIDUZIONI

- a) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 50%;
- d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- e) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30%;
- g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
- i) per le occupazioni realizzate dalle associazioni di promozione sociale, regolarmente registrate, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, ai sensi dell'art. 23, Legge 383_2000; qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
- j) per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10%;
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 APPALTO RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA



La riscossione della tassa per occupazioni temporanee, oltre che direttamente dal Comune a mezzo di suoi agenti o di appositi incaricati, potrà essere effettuato anche mediante appalto.